


NR. 4631/99 RNR
NR.100971/00 R. G. GIP

5



TRIBUNALE DI FIRENZE
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI DR. ANTONIO CRIVELLI

Letti gli atti del procedimento sopra indicato a carico di Grimaldi Luigi in ordine ai reati di cui all'art. 2621 e 2629 C.CIV.

Letta la nuova richiesta di archiviazione presentata in data illeggibile del mese di giugno dal Pubblico Ministero Dr. Mazzotta;

Rilevato che la persona offesa ha presentato in data 5.6.2001 nuovo atto di opposizione alla richiesta di archiviazione ex art. 410 C.P.P. ;

Ritenuto preliminarmente che, esperite che siano, in tutto o in parte, le indagini suggerite dal GIP e decorso che sia il termine massimo prorogabile delle indagini preliminari non è ipotizzabile, pure in forza del disposto di cui all'art. 409 4° comma c.p.p., se non con provvedimento abnorme in quanto adottato in violazione dei principi cardine sulla durata del procedimento, una ulteriore delega di indagini;

Rilevato che, comunque e seppure con atto inutilizzabile in quanto intervenuto oltre i termini massimi delle indagini preliminari, la Guardia di Finanza ha risposto ai quesiti del Pubblico Ministero rappresentando l'inesperibilità di perizia informatica volta all'accertamento mediante ispezione di detto supporto se la DIE INFORMATICA abbia dichiarato operazioni inesistenti attraverso emissione di fatture verso l'APIS Niger e l'inesistenza nei locali dell'azienda Apis Niger di materiale informatico utilizzabile allo scopo predetto. Inoltre, la stessa G.d.F. con l'annotazione indicata, all'esito degli approfondimenti eseguiti mediante di assunzione di s.i.t., ha ravvisato l'effettiva esistenza di apporto di opera intellettuale da parte della DIE Informatica a favore della Apis Niger, società distinte per quanto aventi identica sede, e che difettano seri elementi per inferirsene la complementarietà operativa - e con essa la fittizietà delle operazioni tra le due società in realtà riconducibili ad unità - nell'ambito di un unico assetto aziendale nel quale l'una azienda svolgeva attività di progettazione del software e l'altra quello di commercializzazione del relativo prodotto ;

Rilevato che con il suddetto atto di opposizione si contestano le conclusioni cui sono pervenuti la G.d.F. e il P.M. e si chiede, da parte della persona offesa, di procedere a perizia contabile e all'esame dei soci;

RITENUTO che l'espletamento degli ulteriori mezzi istruttori indicati sia manifestamente inammissibile in quanto superati tutti i termini di prorogabilità delle indagini preliminari e che nel merito siano inidonei a sostenere l'accusa in giudizio gli elementi in ordine a pretesi travasi di personale tra la Apis Niger e la Die Informatica e a operazioni inesistenti mediante emissione di fatture fittizie, afferendo dette conclusioni a mere impressioni dei dichiaranti (Lazzerini, Masi, Santoni) non supportate da concreti elementi contrari, a dispetto della riferibilità effettiva delle relative attività a due entità giuridiche formalmente diverse e traducendosi l'accusa in sospetti insuscettibili di essere provati;

■ **Ritenuto** pertanto, alla luce dei rilievi sopra esposti, che l'opposizione alla richiesta di archiviazione è da considerarsi inammissibile e che la notizia di reato appare infondata, non sussistendo gli elementi costitutivi dei reati contestati;

P.Q.M.

Visti gli artt. 409 I comma e 410 II comma C.P.P. ;

Dispone l'archiviazione del procedimento e ordina la restituzione degli atti al Pubblico Ministero.

Firenze li 20.6.2001

il giudice per le indagini preliminari
Dr. Antonio Crivelli

